

(N. 2074)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
[nella seduta del 17 luglio 1957 (V. Stampato n. 2871)]

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 LUGLIO 1957

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907,  
sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il numero 1) dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito dal seguente:

« 1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'articolo 21. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

#### Art. 2.

Al capo III della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi è aggiunto il seguente articolo:

ART. 15-bis. « *Introduzione delle budella salate.* — Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella.

Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale è dovuto il diritto di monopolio di cui al precedente comma, è determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri ».

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.